

GL /XQHGu JLXJQR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	03/06/2024	<i>Salva casa. Corsa alla sanatoria delle irregolarita': il catalogo dei lavori (D.Aquaro/C.Dell'oste)</i>	3
2	Il Sole 24 Ore	03/06/2024	<i>Possibile rimediare agli abusi minori solo nei casi di difformita' parziale (G.Inzaghi)</i>	8
Rubrica Ambiente				
17	Italia Oggi Sette	03/06/2024	<i>Case green, ecco il calendario (M.Rizzi)</i>	9
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	03/06/2024	<i>La fuga di laureati non si ferma: in dieci anni 132mila all'estero (E.Bruno)</i>	11
Rubrica Mobilità e Trasporti				
1	Il Sole 24 Ore	03/06/2024	<i>Partono gli incentivi per le auto green (S.Sirocchi)</i>	13
Rubrica Professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	03/06/2024	<i>Equo compenso, per i tecnici ribassi in ordine sparso (V.Uva)</i>	17
13	Il Sole 24 Ore	03/06/2024	<i>Pochi gli studi in cooperativa. Piace la formula senza vertici (M.Carbonaro)</i>	19
1	Italia Oggi Sette	03/06/2024	<i>L'intelligenza artificiale entra negli studi dei professionisti (A.Longo)</i>	21

Salva casa Corsa alla sanatoria delle irregolarità: il catalogo dei lavori


L'impatto delle nuove norme dipenderà dall'intreccio con le regole locali e catastali
Coinvolto il 72% di edifici realizzato ante 1980

Aquaro, Dell'Oste e Inzaghi — a pag. 2-3

COMPRAVENDITE

I trasferimenti diventano più facili

Angelo Busani — a pag. 3



Mercato, regole e costi: tre variabili decisive per il decreto Salva casa

La sanatoria. Forte interesse per le norme sulla regolarizzazione delle lievi infrazioni, ma restano da valutare il perimetro degli edifici coinvolti e le modifiche in arrivo con l'iter di conversione

Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Ora che il decreto è in vigore, il successo del Salva casa sarà deciso da tre variabili: l'impatto sul mercato immobiliare, il costo per i proprietari e le modifiche in sede di conversione — già preannunciate per rendere più facile la sanatoria delle lievi difformità edilizie.

A leggere la relazione illustrativa, il Dl 69/2024 punta a sbloccare «lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali». Il 2023 si è chiuso con circa 709mila rogiti, in calo del 9,5% annuo. Un dato che è stato condizio-

nato dal crollo degli acquisti assistiti da un mutuo (-24,9%), ma che resta piuttosto elevato in prospettiva: la media dell'ultimo decennio è poco sotto le 600mila compravendite.

In questo quadro, che effetti potrà avere il decreto? «Il calo delle vendite dipende da ragioni economiche e creditizie», commenta Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma. «Il Salva casa — prosegue — potrebbe favorire un aumento dell'offerta delle abitazioni regolarizzate, in particolare delle cosiddette "minicase", di qualità non elevata e rivolte agli acquirenti più in difficoltà con il credito. Nell'insieme, comunque, la ricaduta sul mercato sarà minima».

Finora il decreto ha raccolto grande interesse da parte dei proprietari. Confedilizia, che ha salutato con favore il provvedimento, ha già attivato gli sportelli delle associazioni provinciali.

Stimare il numero degli immobili coinvolti, comunque, è difficile. Le ultime rilevazioni sugli abusi edilizi effettuate dal Cresme risalgono a un paio d'anni fa e indicano 15,1 unità irregolari ogni 100 autorizzate, con grandi differenze territoriali. Al Sud è più marcata l'incidenza dei grandi abusi (volumetria extra, lottizzazioni, edifici senza titolo), mentre al Nord tendono a prevalere le irregolarità interne, compresi i frazionamenti. «Stimare l'entità dell'abusivismo è molto com-

plesso per la debolezza dei dati disponibili – osserva Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme –, ma la questione dati sulla produzione edilizia è molto seria, visto che è molto difficile stimare la stessa edilizia legale».

Il ministero delle Infrastrutture ha riportato che le piccole difformità e le irregolarità strutturali interessano quasi l'80% del patrimonio immobiliare. Nel farlo ha citato uno studio del 2021 del Consiglio nazionale degli ingegneri, che fotografava le anomalie censite dai propri iscritti nel processo di attestazione dello stato legittimo degli edifici interessati dal superbonus. Non si tratta di un campione scientifico, ma non è detto che la percentuale di difformità riscontrate (il 76%, in particolare) sia troppo lontana dalla realtà nazionale.

D'altra parte, molte violazioni si sono stratificate nel tempo e risalgono a epoche in cui le varianti alle opere autorizzate non venivano registrate dagli uffici comunali. Il Cresme ha stimato su dati Istat che il 72% degli edifici italiani è stato costruito prima del 1980 (la legge Bucalossi sul governo del territorio è del 1977).

Resta da capire quanti proprietari sceglieranno di mettere mano al portafoglio per sanare la propria situazione. Di sicuro i primi a muoversi saranno coloro che hanno necessità di cedere l'immobile, anche se – profili edilizi a parte – andrà aggiornato anche il catasto, che spesso si rivela l'ostacolo maggiore in fase di vendita (si veda l'articolo a destra). Ad esempio, il Salva casa consente i cambi d'uso senza opere nella stessa categoria funzionale, ma in assenza di interventi murari

il catasto potrebbe non accettare la variazione di un negozio (C/1) in magazzino (C/2). In altri casi, irregolarità a prima vista banali potrebbero rivelarsi insormontabili: si pensi a un soppalco che non rispetta le altezze minime e i rapporti aero-illuminanti; lo stesso problema potrebbe porsi per verande e sottotetti, e anche per questo motivo il ministro Matteo Salvini ha ipotizzato di allentare i requisiti per l'abitabilità durante la conversione.

Proprio le modifiche in arrivo durante l'iter parlamentare sono oggi il fattore d'incertezza maggiore, insieme alle regole locali e alle scelte che adotteranno gli amministratori locali. Per come è scritto il decreto, gli enti territoriali potranno allentare le regole edilizie e urbanistiche locali per favorire le sanatorie.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CONVERSIONE

Su Milano si apre la partita emendamenti

Il passaggio in Parlamento del Dl 69/2024 si annuncia carico di modifiche (l'iter dovrebbe partire dalla Camera, in commissione Ambiente). In fase di conversione del decreto sarà innanzitutto introdotta la cosiddetta norma "Salva Milano", da cui dipende il destino dei cantieri edilizi (soprattutto di grattacieli) che avevano ottenuto l'autorizzazione comunale ma sono stati poi bloccati dalla Procura perché ritenuti abusivi. L'intervento normativo – inizialmente previsto nel testo originale del decreto – viene quindi demandato alle Camere, dove si aprirà la partita degli emendamenti. «Andiamo a fare un intervento per aiutare le centinaia di famiglie che vivono oggi in palazzi che non possono essere abbattuti», ha detto il ministro Salvini. Che ha annunciato anche modifiche ai requisiti per l'abitabilità: dall'altezza dei soffitti alla superficie minima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GIOVEDÌ IL WEBINAR SUL SITO DEL SOLE 24 ORE

In diretta alle 12 e 30 sul sito e i canali social del Sole 24 Ore le prime risposte degli esperti sul decreto Salva casa. Spazio ai quesiti dei lettori e ai casi operativi
www.ilsole24ore.com

VENERDÌ CON IL QUOTIDIANO LA GUIDA DI SEDICI PAGINE

Arriva con il quotidiano la guida a tutte le novità del decreto Salva casa: tolleranze, sanatoria delle difformità, ma anche riflessi su vendite e aspetti fiscali delle nuove norme.
Venerdì in edicola



Le altezze minime potrebbero bloccare alcune pratiche, così come l'allineamento con il catasto

30/5
Entrata in vigore

Il decreto Salva casa (Dl 69/2024) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 maggio ed è in vigore dal giorno successivo.

72%
Edifici ante 1980

Il 72% degli edifici italiani è stato costruito prima del 1980 (la legge Bucalossi sul governo del territorio è del 1977).

600mila
Media acquisti

Nell'ultimo decennio la media delle compravendite immobiliari è stata di 592.916. Il 2023 si è chiuso con 709mila rogiti.

Gli esempi

Abitazione anni 50 con due locali in più

L'intervento

Abitazione degli anni 50 del '900, oggetto di un intervento di recupero nel 1988 al termine del quale sono stati realizzati due locali (un piccolo ripostiglio senza i requisiti di abitabilità e un piccolo locale cottura occupando parte del portico autorizzato) in parziale difformità rispetto al titolo abilitativo che autorizzava la costruzione, determinando un modesto incremento della volumetria assentita (comunque eccedente il limite percentuale di tolleranza).

I locali non sono conformi alla normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di igiene e salubrità.

Regole precedenti

L'intervento si pone in parziale difformità rispetto al titolo abilitativo che ne autorizzava la realizzazione. È sanzionato con la sua rimozione o demolizione o, in caso di impossibilità, mediante il pagamento di una sanzione pari al doppio del costo di produzione della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo.

REGOLE SALVA CASA

L'intervento può essere sanato dimostrando la conformità (i) con le norme urbanistiche vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria e (ii) con i requisiti tecnici costruttivi prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della sua realizzazione. In sede di esame della richiesta di sanatoria il Comune può condizionarne il rilascio alla realizzazione degli interventi edilizi, anche strutturali, per l'adeguamento alla normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di igiene e salubrità. Il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla realizzazione

degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.

Appartamento con parete non dichiarata

L'intervento

Appartamento in un condominio, rinnovato nel 2019 (manutenzione ordinaria debitamente comunicata agli uffici comunali). Durante i lavori è stata posizionata una

porta interna in maniera difforme rispetto agli elaborati grafici allegati alla comunicazione presentata in Comune, senza che la diversa ubicazione venisse dichiarata o rappresentata in sede di aggiornamento catastale.

Regole precedenti

L'intervento rappresenta una difformità rispetto al titolo abilitativo sanabile con la presentazione di una Comunicazione di inizio lavori in sanatoria e il pagamento di una sanzione di importo pari a 1.000 euro.

REGOLE SALVA CASA

L'intervento configura una tolleranza esecutiva, che non costituisce violazione edilizia. La tolleranza esecutiva non deve dunque essere sanata ma è dichiarata dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nei moduli per la presentazione di nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie o con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali. Non costituendo una violazione edilizia, non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione.

Edificio produttivo con volumetria extra

L'intervento

Immagine a uso produttivo realizzato nel 1990 con specifico titolo abilitativo, di superficie

utile totale pari a 450 mq. Durante i lavori, la cubatura totale di un'unità immobiliare interna all'immobile è stata aumentata del 3% rispetto alla volumetria ammessa dal titolo. Le planimetrie di progetto e catastali non danno atto dell'aumento di volumetria dell'unità immobiliare.

Regole precedenti

L'intervento eccede la tolleranza del 2% ammessa per le tolleranze costruttive in difformità rispetto al titolo abilitativo. La difformità è sanabile se risulta conforme con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente (i) al momento della realizzazione dell'intervento e (ii) al momento della presentazione della domanda di sanatoria (doppia conformità).

REGOLE SALVA CASA

L'intervento è qualificabile come tolleranza costruttiva, che non costituisce violazione edilizia, e

dunque non va sanata ma dichiarata dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nei moduli per la presentazione di nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie o con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali. Non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione.

Soppalco in casa indipendente

L'intervento

Soppalco a uso abitativo realizzato in una abitazione autonoma in parziale difformità dal titolo abilitativo rilasciato. Non determina un aumento del volume autorizzato e ha altezze, sia al di sopra che al di sotto, superiori all'altezza minima di 2,70 m richiesta per l'abitabilità dei locali. Come da perizia effettuata da un tecnico strutturista abilitato, il soppalco rispetta i requisiti statici, strutturali e antisismici.

Regole precedenti

A cura di **SI - Studio Inzaghi**

L'intervento è in parziale difformità rispetto al relativo titolo abilitativo. È sanzionato con la sua rimozione o demolizione o, in caso di impossibilità, con il pagamento di una sanzione pari al doppio del costo di produzione della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo.

REGOLE SALVA CASA

La realizzazione del soppalco è in "parziale difformità" rispetto al titolo edilizio e può essere sanato con il nuovo procedimento semplificato dell'articolo 36-bis del Dpr 380/2001, dimostrando che la sua realizzazione è conforme (i) con lo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria e (ii) con i requisiti tecnici costruttivi prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della sua realizzazione.

La sanatoria è subordinata al pagamento di una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore di mercato dell'immobile conseguente agli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.

Sottotetto-mansarda in una villetta

L'intervento
Sottotetto di modesta

estensione al secondo e ultimo piano di una villetta a schiera, di altezza di 2,70 m, utilizzato come mansarda attrezzata con una camera da letto. Il titolo abilitativo e le risultanze catastali definiscono il sottotetto come locale di sgombero o ripostiglio (categoria catastale C/2), non adibito alla permanenza di persone.

L'utilizzo a mansarda del sottotetto ha comportato un lieve incremento di volumetria. Il sottotetto è conforme ai requisiti di igiene e salubrità richiesti dalla normativa di settore.

Regole precedenti

L'intervento risulta realizzato in parziale difformità rispetto

al titolo abilitativo sia per la sua modesta estensione, sia perché non incide su elementi essenziali della costruzione né su parti strutturali del fabbricato autorizzato (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, 5620/2022). È sanato attraverso la riconduzione del sottotetto all'uso autorizzato.

REGOLE SALVA CASA

L'intervento in "parziale difformità" può essere sanato con il nuovo procedimento semplificato dell'articolo 36-bis del Dpr 380/2001, a condizione che esso sia conforme (i) con lo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria e (ii) con i requisiti tecnici costruttivi prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della sua realizzazione.

La sanatoria è subordinata al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, tra 1.032 euro e 30.984 euro.

Veranda su un balcone in condominio

L'intervento

Appartamento in condominio con un balcone di rilevanti dimensioni che nei primi anni 2000 è stato chiuso con una struttura fissa, in alluminio e vetro, creando un locale adibito a soggiorno. Per l'intervento non è stato presentato alcun titolo abilitativo. L'intervento ha determinato la creazione di uno spazio stabilmente

chiuso e un rilevante incremento della volumetria dell'appartamento.

Regole precedenti

In base alla normativa attuale, l'intervento risulta realizzato in assenza di titolo edilizio. L'intervento è sanabile con il rilascio di apposito permesso di costruire in

sanatoria se l'opera risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria, subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia.

REGOLE SALVA CASA

Con l'approvazione del DI Salva Casa 69/24, l'intervento, per le sue rilevanti dimensioni, continua a costituire un abuso edilizio maggiore (totale difformità dal titolo originario), sanabile esclusivamente in presenza dei requisiti sopra indicati, non potendo usufruire del regime di favore introdotto dal DI Salva Casa, ammesso solo in caso di interventi realizzati in "parziale difformità".

Vetrata panoramica in un porticato interno

L'intervento

Vetrata panoramica amovibile (Vepa) installate in un porticato interno ad un appartamento sito al piano terra di un condominio, senza la presentazione di alcun titolo abilitativo. La zona non è vincolata.

A seguito dell'installazione delle Vepa, il porticato (i) non configura uno spazio stabilmente chiuso, (ii) non è climatizzato e, di conseguenza, (iii) non è stata aumentata la volumetria dell'appartamento assentita.

Regole precedenti


L'intervento richiedeva la presentazione di un'apposita comunicazione o titolo abilitativo.

REGOLE SALVA CASA


Con l'approvazione del DI Salva Casa 69/24, l'installazione di Vepa in porticati interni agli edifici con le caratteristiche sopra descritte può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo.

I numeri


Il trend di compravendite, prezzi e nuove costruzioni negli ultimi anni



PREZZI IN TERMINI REALI (1958 = 100)	2014	2015	2016
	228,3	228,3 =	226,4 ▼



Fonte: Omi agenzia Entrate (compravendite e mutui); Scenari Immobiliari (prezzi); Istat (nuove



costruzioni); Cresme (abusi edilizi)

Possibile rimediare agli abusi minori solo nei casi di difformità parziale

L'analisi delle norme

Sui cambi d'uso resta l'ostacolo delle norme varate a livello comunale

Guido Inzaghi

Il decreto Salva casa (Dl 69/2024) si muove nel quadro del sistema normativo per cui nella materia del governo del territorio allo Stato spetta la definizione dei principi fondamentali, alle regioni la loro traduzione in legge, agli enti locali la pianificazione territoriale mediante la formazione dei piani urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Ecco perché se da un lato le nuove misure nascono deboli in materia di opere libere, cambio d'uso e strutture amovibili realizzate durante il Covid, dall'altro il decreto non sfrutta a pieno le prerogative riservate allo Stato, che avrebbero consentito di incidere con maggiore vigore sulla sanatoria delle irregolarità formali, sulla definizione degli interventi edilizi, sulla certezza del diritto in materia di costruzioni.

Il decreto, nel favorire i cambiamenti di destinazione d'uso (solo senza opere), riconosce «la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni», così come rispetto al cambio d'uso di un intero immobile fa «salva diversa previsione delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali». Inoltre, nell'estendere a logge, porticati e tende da sole il regime delle attività edilizie libere, conferma la salvezza delle «prescrizioni degli stru-

menti urbanistici comunali». E, infine, subordina alla conformità alle regole locali la possibilità di mantenere le strutture installate in via temporanea durante l'emergenza Covid.

La salvezza della disciplina locale – da intendersi riferita alle norme vigenti e non solo a quelle introdotte a valle del decreto – poteva essere gestita in modo più risoluto, specie in materia di indifferenza funzionale, dando un termine a Regioni e Comuni per applicare le nuove regole (anche limitandole), decorso il quale le previsioni del Salva casa trovano applicazione diretta.

Ma è nel campo delle norme riservate alla legge statale che il decreto perde più di una occasione (salvo correzioni durante l'iter di conversione in legge). Non c'è dubbio che la disciplina della sanatoria sia prerogativa dello Stato e il Salva casa prende posizione, togliendo il requisito della «duplice conforme» (vale a dire la conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'opera, sia a quello della presentazione della domanda di sanatoria) per la regolarizzazione onerosa dei cosiddetti abusi formali – opere cioè conformi alla disciplina applicabile, ma sprovviste di titolo – limitatamente alle «difformità parziali». Qui l'occasione è persa perché l'eliminazione della duplice conformità risponde a principi di buon senso ed economicità e non si vede ragione per sottrarre i grandi abusi, a condizione che le relative opere rispettino la disciplina oggi vigente: perché ordinare la demolizione di una casa abusiva che potrebbe essere ricostruita identica secondo le nuove regole? Certo l'abuso va punito, ma le sanzioni pecuniarie e quelle

penali personali appaiono sufficienti (come del resto aveva riconosciuto un risalente filone della giurisprudenza amministrativa). Attenzione, però: la verifica di conformità alla disciplina dovrebbe essere svolta alla data di approvazione del decreto (il 24 maggio scorso). Altrimenti, facendo riferimento al momento di presentazione della domanda di sanatoria, si rischierebbe di innescare un improprio condono in via amministrativa: mediante successive varianti ai Prg, i Comuni potrebbero rendere sanabili gli abusi (esistenti e futuri). Questa cautela andrebbe imposta alla regolarizzazione già prevista dal decreto per le difformità minori.

L'occasione è persa anche rispetto alla necessità di dare certezza al mondo delle costruzioni rispetto a due temi che interessano tutto il Paese.

In primo luogo, come affermato nel preambolo del decreto, è evidente «la necessità di superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività degli enti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato, anche mediante interventi di ristrutturazione ricostruttiva», necessità che impone un chiarimento della definizione – di sicura competenza statale – degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Infine, è da troppo tempo sentita l'urgenza di dare stabilità ai titoli edilizi, prevedendone per legge l'impugnabilità in 60 giorni dall'apposizione del cartello di cantiere, anziché dalla loro ultimazione al rustico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La verifica legata al Prg vigente al momento della domanda può innescare un improprio condono in via amministrativa

